



COMUNE DI SAN QUIRINO

PROVINCIA DI PORDENONE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO (con i poteri del Consiglio Comunale)

COPIA

ANNO 2021

N. 18 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMUNE DI SAN QUIRINO PER LA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA.

L'anno 2021, il giorno 11 del mese di Maggio alle ore 11:20 nella sala consiliare il commissario straordinario

Colussi Claudio	Commissario Straordinario	

Con l'assistenza del Segretario comunale Chiesura Gennj.

Espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMUNE DI SAN QUIRINO PER LA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Con i poteri del Consiglio Comunale)

Il Commissario Straordinario illustra la proposta di deliberazione

VISTO il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” e relativa legge di conversione del 14 settembre 2011 n. 148, in particolare l’art. 16, comma 26, che recita: “Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all’art. 227 del citato testo unico di cui al D. Lgs n. 267/2000. Tale prospetto è trasmesso alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto, sul sito internet dell’ente locale. Con atto di natura non regolamentare, adottato d’intesa con la Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs 28 agosto 1997 n 281, il Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo periodo”;

RILEVATO che nel novero della spesa pubblica rientrano anche le spese di rappresentanza, intese come tutte quelle spese necessarie a mantenere o ad accrescere il prestigio dell’Ente all’esterno in occasione di visite, manifestazioni, ricorrenze, eccetera;

ATTESO che nell’ordinamento normativo manca una previsione normativa specifica che individui quali sono le spese di rappresentanza, quali tipologie ricondurre a tale ambito e che consenta, pertanto, di individuare i limiti dell’esercizio del potere di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

TENUTO CONTO che in assenza di un’indicazione normativa precisa è necessario, al fine di superare eventuali stati d’incertezza in ordine alla valutazione dei singoli casi e alla loro riconducibilità o meno al concetto di spesa di rappresentanza, richiamarsi ai principi positivi elaborati dalla giurisprudenza contabile;

RILEVATO che, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza contabile, “le spese di rappresentanza, nonché quelle per pubblicità, convegni e mostre, possono essere legittimamente sostenute dagli Enti, ma è necessario il verificarsi delle seguenti condizioni:

1. La stretta correlazione con le finalità istituzionali dell’Ente.
2. Necessità della Pubblica Amministrazione a una proiezione esterna ovvero a intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei, diretta a mantenere o ad accrescere il prestigio dell’Ente, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale per il miglior perseguitamento dei suoi fini istituzionali.
3. Previsione della spesa in uno specifico stanziamento di bilancio.

4. Eventuale determinazione delle fattispecie ammissibili da prevedere in regolamenti o atti amministrativi a valenza regolamentare (ad esempio “linee guida” predisposte dall’organo esecutivo) (Corte dei Conti -Sezione regionale di Controllo del Piemonte deliberazione n. 46/2009);

DATO ATTO che, come precisato dai magistrati contabili, non sono considerate spese di rappresentanza e pertanto non sono effettuabili con oneri a carico dell’ente (Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo della Campania n. 77/2019, Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo della Lombardia n. 6/2021):

- Atti di mera liberalità
- Le spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;
- L’acquisto di generi di conforto in occasione di riunioni della Giunta o del Consiglio Comunale;
- Omaggi, pranzi o rinfreschi offerti ad Amministratori o dipendenti;
- Ospitalità e/o pranzi a favore di fornitori dell’Ente o di soggetti legati all’Ente da rapporti di tipo professionale e/o commerciale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni, ecc.);
- Spese connesse con l’attività politica volte a promuovere l’immagine degli Amministratori e non l’attività o i servizi offerti alla cittadinanza;

CONSIDERATO, pertanto, che esulano dall’attività di rappresentanza quelle spese che non siano strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell’Ente verso l’esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali e che le spese di rappresentanza devono essere congrue rispetto sia ai valori economici di mercato sia rispetto alle finalità per le quali viene erogata la spesa;

RILEVATO che l’attività di rappresentanza non deve porsi in contrasto con i principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all’art. 97 della Costituzione;

RICORDATO che la giurisprudenza contabile sopra citata osserva che nell’attuale contesto congiunturale di coordinamento della finanza pubblica e di crisi economica, le spese di rappresentanza, in quanto non necessarie, sono da considerarsi come recessive rispetto ad altre voci di spesa pubblica (in questo senso, si richiama l’art. 6, comma 8, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122) e che le medesime spese di rappresentanza sono sottoposte agli specifici vincoli di contenimento di cui alle ridette disposizioni (art. 6, comma 8, D.L. n. 78/2010 convertito dalla L. n. 122/2010 e al precipuo regime di cui all’art. 16, comma 26, D.L. n. 138/2011 convertito dalla legge n. 148/2011), integranti normativa inderogabile, non aggirabile per il tramite di disposizioni regolamentari adottate dal singolo Ente (Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 617 e 754 del 2018);

RITENUTO, pertanto, opportuno dotarsi di uno specifico Regolamento per le spese di rappresentanza con cui definire le linee generali al fine di uniformare la gestione al rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile degli ultimi anni;

VISTO il precedente Regolamento dell’Ente che verrà interamente sostituito con l’allegato Regolamento, redatto in conformità ai più recenti orientamenti della giurisprudenza contabile;

VISTA la proposta di Regolamento predisposta dal Segretario Generale e l’espressione del relativo parere tecnico espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

VISTI:

- Il D. Lgs 18.08.2000 n. 267;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 e Legge di conversione del 14 settembre 2011 n. 148 (art. 16, comma 26);
- L'art. 6, comma 8, del D.L. 31.05.2010 n. 78

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnico e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Richiamata la discussione della seduta integralmente registrata su supporto digitale conservato agli atti e pubblicato secondo le vigenti disposizioni del Regolamento del Consiglio Comunale;

Con i poteri spettanti al Consiglio Comunale;

D E L I B E R A

1. DI DARE ATTO che quanto in narrativa costituisce parte integrante del presente provvedimento, anche ai fini della motivazione del provvedimento amministrativo ex art. 3 della legge 241 del 1990;
2. DI APPROVARE il Regolamento delle spese di rappresentanza, nel testo formato da n. 9 articoli, allegato al presente atto quale Sub. A) per formarne parte integrale e sostanziale;
3. DI DARE ATTO che il presente Regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione e che l'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

San Quirino, 04 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GENNJ CHIESURA

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

San Quirino, 11 maggio 2021

IL RESPONSABILE
F.TO LORENA VENIER

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Commissario Straordinario
F.to Colussi Claudio

Il Segretario
F.to Chiesura Gennj

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 13/05/2021 viene pubblicata all'Albo pretorio on line, ove vi rimarrà a tutto il 27/05/2021.

San Quirino, lì 13/05/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Giuditta Rombola

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno 28/05/2021, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Li, 13/05/2021

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Giuditta Rombola

L'ORIGINALE E' SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R.445/2000 E DEL D.LGS.82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI